

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA

Il presente documento è stato concepito come documento di lavoro dei servizi della DG AGRI. È stato elaborato in collaborazione con gli Stati membri. Non intende produrre effetti giuridicamente vincolanti e, per sua natura, non pregiudica le misure adottate dalla Commissione o da uno Stato membro nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2018/848, né la giurisprudenza elaborata in merito a tali disposizioni.

Scopo del presente documento è fornire alle autorità competenti o, se del caso, alle autorità o agli organismi di controllo un approccio comune per compilare il certificato degli operatori biologici o del gruppo di operatori di cui all'allegato VI del regolamento (UE) n. 2018/848¹.

Indicazioni per compilare le parti obbligatorie e opzionali del modello di certificato di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848.

Parte I

Questa parte è obbligatoria. Le autorità competenti o, se del caso, le autorità o gli organismi di controllo compilano le informazioni in ciascun riquadro della parte I del certificato.

Riquadro 1: numero del documento: il codice unico del certificato.

Riquadro 2: indicare se si tratta di un certificato fornito a un operatore o a un gruppo di operatori.

Riquadro 3: nome e indirizzo (compreso lo Stato) dell'operatore o del gruppo di operatori.

Riquadro 4: nome e indirizzo dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori e codice numerico nel caso dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo a norma dell'allegato V, punto 2, del regolamento (UE) 2018/848.

Riquadro 5: attività dell'operatore o del gruppo di operatori: situazioni in cui deve essere indicata un'attività:

¹ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

	Definizioni	Situazioni in cui deve essere indicata l'attività:
Produzione	<p>Produzione in un'azienda di cui all'articolo 3, punto (8), del regolamento (UE) 2018/848, compresa la produzione di funghi, alghe e la raccolta di piante selvatiche, alghe e funghi.</p> <p><i>"azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite nell'ambito di un'unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli vivi o non trasformati, inclusi i prodotti provenienti dall'acquacoltura e dall'apicoltura, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o della produzione dei prodotti elencati nell'allegato I, ad eccezione degli oli essenziali e del lievito.</i></p>	L'operatore svolge l'attività di "produzione".
Preparazione	<p>Preparazione come definita all'articolo 3, paragrafo 44, del regolamento (UE) 2018/848 (ciò vale anche per la produzione di oli essenziali e di lievito);</p> <p><i>"preparazione": le operazioni di conservazione o di trasformazione di prodotti biologici o in conversione, o qualsiasi altra operazione effettuata su un prodotto non trasformato senza modificare il prodotto iniziale, come la macellazione, il sezionamento, la pulizia o la macinazione, nonché l'imballaggio, l'etichettatura o le modifiche apportate all'etichettatura con riguardo alla produzione biologica.</i></p>	L'operatore svolge l'attività di "preparazione".
Distribuzione/immissione sul mercato	<p>Distribuzione di prodotti biologici o in conversione, compresi la raccolta e il trasporto di tali prodotti e/o l'immissione sul mercato, quali definiti all'articolo 3, punto (48), del regolamento (UE) 2018/848.</p> <p><i>"immissione sul mercato", la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta.</i></p> <p>N.B. L'attività di "immissione sul mercato" di prodotti biologici o in conversione comprende la vendita all'ingrosso, al dettaglio e online.</p>	L'operatore distribuisce e/o immette sul mercato prodotti biologici o in conversione che non sono prodotti o preparati dall'operatore.
Magazzinaggio	Magazzinaggio di prodotti biologici o in conversione	L'operatore distribuisce e/o immette sul mercato prodotti biologici o in conversione che non sono prodotti o preparati dall'operatore ² .

² Nelle seguenti situazioni non è necessario indicare l'attività di magazzinaggio: magazzinaggio di fattori di produzione (ad esempio fertilizzanti o prodotti fitosanitari in caso di produzione vegetale o mangimi

Importazione	Importazione di prodotti biologici o in conversione da un paese terzo nell'Unione	L'operatore svolge l'attività di "importazione".
Esportazione	Esportazione di prodotti biologici o in conversione dall'Unione in un paese terzo	L'operatore svolge l'attività di "esportazione".

Oltre alle situazioni sopra menzionate in cui deve essere indicata l'attività, nelle situazioni descritte di seguito deve essere indicata anche l'attività pertinente:

- l'operatore svolge l'attività in qualità di appaltatore per un altro operatore e si assume la responsabilità per quanto riguarda la produzione biologica a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848.
- l'operatore ha appaltato l'attività a terzi, ma rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e non ha trasferito tale responsabilità a terzi a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848.

Riquadro 6: in questo riquadro sono indicate le categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 e i rispettivi metodi di produzione. (Sono possibili più risposte)

- Per le categorie di prodotti a), b) e c):

in caso di attività di "produzione", indicare la categoria di prodotti pertinente e se l'operatore svolge nella sua azienda:

- produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione
- produzione durante il periodo di conversione
- produzione biologica con produzione non biologica (ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848)

in caso di attività di "preparazione", "distribuzione", "magazzinaggio", "importazione", "esportazione" o "immissione sul mercato" indicare la pertinente categoria di prodotti e se l'operatore svolge tali attività su prodotti originari di:

- produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione
- produzione durante il periodo di conversione
- produzione biologica con produzione non biologica

- per le categorie di prodotti d), e), f) e g):

in caso di attività di "produzione", indicare la categoria di prodotti pertinente e se l'operatore svolge nella sua azienda:

in caso di produzione animale ecc.) o magazzinaggio di ingredienti (ad esempio farina, sale, lievito per la panificazione, ecc. in caso di trasformazione).

- produzione di prodotti biologici
- produzione di prodotti in conversione
- produzione biologica con produzione non biologica (ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848)

in caso di attività di "preparazione", "distribuzione", "magazzinaggio", "importazione", "esportazione" o "immissione sul mercato" indicare la pertinente categoria di prodotti e se l'operatore svolge tali attività su prodotti originari di:

- produzione di prodotti biologici
- produzione di prodotti in conversione
- produzione biologica con produzione non biologica

N.B. Sebbene il titolo menzioni "categorie di prodotti", il riquadro 6 fornisce solo informazioni sui metodi di produzione utilizzati per le categorie di prodotti. Non fornisce alcuna garanzia che tali categorie di prodotti possano essere immesse sul mercato come biologiche o in conversione. Ad esempio, i prodotti ottenuti da "animali e prodotti animali non trasformati" e "prodotti dell'acquacoltura non trasformati" con il metodo di produzione "produzione durante il periodo di conversione" non possono essere etichettati come "in conversione" a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848.

Articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848:

"I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione. Ciononostante, i seguenti prodotti ottenuti nel periodo di conversione e conformemente al paragrafo 1 possono essere commercializzati come prodotti in conversione:

- a) materiale riproduttivo vegetale, a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi;*
- b) alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale, a condizione che il prodotto contenga soltanto un ingrediente agricolo vegetale e che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto."*

Riquadro 7: data, luogo, nome e firma per conto dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo di cui al riquadro 4, che certifica che l'operatore o il gruppo di operatori del riquadro 3 soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2018/848.

Riquadro 8: indicare le date del periodo di validità del certificato.

Riquadro 9: elenco dei membri del gruppo di operatori (si applica solo al gruppo di operatori): l'elenco dei membri del gruppo di operatori dovrebbe essere tenuto aggiornato e corrispondere all'elenco dei membri dei gruppi di operatori istituito dal gestore del sistema di controlli interni (articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848. Indicare il nome del membro e l'indirizzo o altra forma di identificazione del membro, che può essere geolocalizzazione, codice unico o qualsiasi altro metodo di identificazione affidabile.

Parte II

Questa parte è opzionale. Le autorità competenti o, se del caso, le autorità o gli organismi di controllo compilano su base volontaria le informazioni in uno o più riquadri della parte II del certificato.

- Riquadro 1:** repertorio dei prodotti: per ciascun prodotto il nome del prodotto e/o il codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio³ che comprende il prodotto interessato. Includere solo i prodotti che possono utilizzare i termini riferiti alla produzione biologica a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/848. Per gli alimenti trasformati e per i mangimi trasformati possono essere inclusi solo i prodotti conformi all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 30, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2018/848.
- Riquadro 2:** quantitativo di prodotti: indicare per ciascun prodotto il nome del prodotto e/o il codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87³ del Consiglio che comprende il prodotto interessato. Includere solo i prodotti che possono utilizzare i termini che si riferiscono alla produzione biologica a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/848 e la quantità stimata espressa in unità appropriate (chilogrammi, litro o numero di unità). Per gli alimenti trasformati e per i mangimi trasformati possono essere inclusi solo i prodotti conformi all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 30, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2018/848. La stima della quantità è effettuata sulla base del periodo di validità del certificato.
- Riquadro 3:** informazioni sui terreni la superficie in ettari usata per un prodotto, precisando se i prodotti sono biologici, in conversione o non biologici.
- Riquadro 4:** elenco dei locali o delle unità: ciascuno dei locali o delle unità dell'operatore o del gruppo di operatori, precisando l'indirizzo o la geolocalizzazione e una descrizione dell'attività di cui alla parte I, punto 5, del presente certificato.
- Riquadro 5:** descrizione dell'attività di cui alla parte I, punto 5, del certificato nel caso di attività svolte dall'operatore e se queste sono svolte per fini propri o in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore rimane responsabile della/e attività.
- Riquadro 6:** descrizione dell'attività di cui alla parte I, punto 5, del certificato, in caso di attività appaltate che precisa se l'operatore o il gruppo di operatori di cui alla parte I, riquadro 3, rimane responsabile dell'attività appaltata o ha trasferito la responsabilità all'appaltatore in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848.
- Riquadro 7:** nome, indirizzo e descrizione dell'attività prestata dagli appaltatori all'operatore o al gruppo di operatori indicata nella parte I, riquadro 3, a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, di cui l'operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e di cui non ha trasferito la responsabilità all'appaltatore.
- Riquadro 8:** informazioni sull'accREDITAMENTO dell'organismo di controllo di cui alla parte I, riquadro 4, compreso il nome dell'organismo di accREDITAMENTO e il link al sito internet del certificato di accREDITAMENTO.
- Riquadro 9:** qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità o dall'organismo di controllo che rilascia il certificato.

³ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).